

Messaggio

numero

7592

data

24 ottobre 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria concernente l'abolizione dei giudici supplenti in materia civile e amministrativa presso il Tribunale di appello

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) concernente l'abolizione dei giudici supplenti in materia civile e amministrativa presso il Tribunale di appello.

I. L'ABOLIZIONE DEI GIUDICI SUPPLENTI IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA

Con il messaggio n. 7497 del 6 febbraio 2018 lo scrivente Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge che prevedeva la modifica degli articoli 42 capoversi 1 e 5, 45 capoverso 1 e 52 capoverso 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006. Queste modifiche miravano ad attuare le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati, parzialmente favorevoli all'iniziativa parlamentare generica del 13 ottobre 2014 di Michela Delcò Petralli e cofirmatari per garantire una giustizia indipendente e imparziale (modifica della LOG), adottate dal Parlamento il 23 gennaio 2018, di fatto chiedendo di abolire la figura del giudice supplente in ambito civile e amministrativo presso il Tribunale di appello.

In particolare, il messaggio prevedeva la modifica da 27 supplenti a 16 da destinare in egual misura al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale (art. 42 cpv. 1 e 5 LOG), abolendo quindi, come da decisione parlamentare, la figura del giudice supplente in ambito civile e amministrativo presso il Tribunale di appello e disponendo l'estensione del divieto di esercizio dell'attività forense nel campo della giustizia penale (compreso per gli avvocati del medesimo studio legale) anche per i giudici supplenti attivi alla Corte di appello e di revisione penale (art. 52 cpv. 3 LOG). Il Governo aveva invitato il Parlamento a tenere debitamente conto delle tempistiche assai ridotte per l'adozione delle modifiche della LOG suindicate, in considerazione della scadenza al 31 maggio 2018 del mandato decennale dei giudici supplenti del Tribunale d'appello. La trattazione sollecitata del messaggio era giustificata anche dalle necessità operative del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e revisione penale, oltre che dal carico di lavoro e dalla continuità dell'attività in seno a queste Corti.

Con il rapporto di maggioranza n. 7497R1 del 21 marzo 2018 la Commissione della legislazione ha invitato quindi il Gran Consiglio ad approvare il messaggio n. 7497 con un decreto legislativo urgente richiamando gli artt. 43 della Costituzione cantonale e 71 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. Queste norme prevedono l'immediata entrata in vigore delle leggi e dei decreti legislativi di carattere obbligatorio e generale, giudicati di natura urgente, se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio. Il decreto legislativo urgente ha una durata massima di un anno, trascorso il quale decade e non può essere rinnovato con la procedura di urgenza (cfr. art. 43 della Costituzione cantonale, artt. 65 cpv.1 lett. c e 71 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato). In pratica l'entrata in vigore degli atti adottati in questa forma avviene con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi subito dopo la decisione parlamentare. Nel corso dell'anno in cui vige la soluzione transitoria il Parlamento dovrà rendere definitive le nuove disposizioni mediante la modifica della legge con le procedure ordinarie. In caso contrario, alla scadenza dell'anno di validità del decreto legislativo urgente si torna alla situazione precedente.

Il Gran Consiglio nella seduta del 10 aprile 2018 ha approvato con 48 sì, 28 no e 2 astensioni, il decreto legislativo urgente concernente la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, annesso al rapporto di maggioranza n. 7497R1 della Commissione della legislazione. Il decreto legislativo è entrato in vigore il 1° giugno 2018 e decadrà il 31 maggio 2019 (pubblicato sul BU 16/2018, 128 del 13 aprile 2018). Frattanto, il Parlamento, nella seduta del 7 maggio 2018, ha eletto alla carica di giudice supplente del Tribunale di appello per il periodo di elezione dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2028 Ilario Bernasconi, Manuel Borla, Carlo Luigi Caimi, Giovanna Canepa Meuli, Andrea Ermotti, Aurelio Facchi, Manuela Frequin Taminelli, Matteo Galante, Francesca Lepori Colombo, Renata Loss Campana, Brenno Martignoni Polti, Fabrizio F. Monaci, Attilio Rampini, Chiarella Rei-Ferrari, Matteo Tavian e Luca Zorzi.

II. CONCLUSIONI

A questo punto e in considerazione delle argomentazioni precedentemente illustrate, il Consiglio di Stato si rivolge nuovamente al Parlamento per rendere definitive, con le procedure ordinarie, le nuove disposizioni della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 entro il termine di un anno di validità del decreto legislativo urgente che decadrà il 31 maggio 2019.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 24 ottobre 2018 n. 7592 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

Art. 42 cpv. 1, 3 e 5 lett. b)

Composizione

¹Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale.

³Il Tribunale di appello comprende inoltre la Camera dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale, la Commissione per l'avvocatura e la Commissione per il notariato.

⁵Ogni due anni a partire dal 1° giugno il Tribunale di appello:

...

- b) attribuisce 8 giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri 8 alla Corte di appello e di revisione penale.

Art. 44 cpv. 2 (nuovo)

**Giudici supplenti
ordinari
supplementari**

²Essi sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all'art. 52 cpv. 3; pertanto è fatto loro divieto di esercitare l'attività forense nel medesimo campo di attività di quella giudicante; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale, laddove essi avessero ripreso la libera professione.

Art. 45

**Supplenza
a) ordinaria**

¹Ogni Camera del Tribunale di appello si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con membri di un'altra Sezione.

²Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i giudici supplenti loro attribuiti secondo l'art. 42 cpv. 5 lit. b; ove ciò non sia fattibile, si completano con membri di un'altra Sezione.

³In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione.

⁴In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.

Art. 52 cpv. 3

Supplenza

³I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.